



# Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova)

Provincia di Padova

## **GUIDA ALL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009**

### **Esenzione ICI Prima casa**

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) l'abitazione principale.

Pertanto, il contribuente che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'Ici e non deve effettuare alcun versamento.

Chi avesse già effettuato il versamento per l'annualità 2008 e 2009 può richiedere il rimborso, presentando istanza all'ufficio tributi del Comune entro cinque anni dal pagamento.

Essendo stata esclusa dall'imposta l'abitazione principale, non si applicano più le riduzioni o maggiori detrazioni previste dalla deliberazione comunale e l'esclusione dall'imposta riguarda anche le pertinenze quali cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

L'esclusione si estende anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, (a condizione che la stessa non risulti locata) e alle unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio), in quanto equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica e ci risiede abitualmente con i propri familiari;

L'esclusione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette all'Ici e alle quali si applica l'aliquota del 5 per mille e la detrazione ordinaria di euro 103,29.

Entro il 16 giugno 2009, termine di versamento dell'acconto, occorre provvedere al pagamento dell'imposta per i soli immobili che ne sono soggetti (fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli, aree edificabili, etc).

E' considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale;

### **ALIQUTA E DETRAZIONI PER IL 2009**

- **Aliquota ICI anno 2009 : 5 per mille (unica)**
- **Detrazioni abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 - A9): Euro 103,29**

### **CHI PAGA**

Devono pagare l'I.C.I. per gli immobili che si trovano nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche:

- i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili in leasing immobiliare.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate:

- nella misura del 50% entro il 16 del mese di giugno;
- il restante 50% entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata;

Deve comunque versare la rata di dicembre chi è entrato in possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.

I versamenti possono essere effettuati:

- Sul conto corrente postale intestato al Comune n. 12626354 intestato a : COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE -SERVIZIO RISCOSSIONE ICI ;
- Versamento diretto presso qualsiasi filiale della “Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana”, che svolge il servizio di Tesoreria Comunale;
- tramite modello F24 avvalendosi della possibilità compensazione con crediti di altri tributi direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando i seguenti codici:  
codice catastale del comune di San Giorgio delle Pertiche = H893.  
codice 3901 = ICI per l'abitazione principale  
codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.  
codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.  
codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.

**Si ricorda che ai sensi del comma 166 della Legge 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.**

## QUANTO SI PAGA

### Base imponibile

**Fabbricati:** la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc..) va aumentata del 5% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicata per:

- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo)
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
- 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi e convitti).
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori ecc).

Per le unità immobiliari non iscritte in catasto, e quindi prive di rendita, non è più possibile utilizzare la rendita presunta per il calcolo dell'imposta. Chi si trova in questa situazione deve recarsi all'Agenzia del Territorio per regolarizzare la posizione ed acquisire la rendita catastale ufficiale per il corretto calcolo dell'Imposta.

**Terreni agricoli:** il reddito dominicale va aumentato del 25% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicato per 75.

**Aree fabbricabili:** si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 01.01.2009. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano Regolatore Generale.

## CASI PARTICOLARI

Si rammenta che sono stabilite regole particolari per il calcolo dell'Imposta nei seguenti casi: immobili storici, immobili inagibili ed inabitabili, immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione ed ampliamento.

## DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2008

E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per tutte le variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, come le compravendite di immobili e le variazioni della percentuale di possesso.

La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione stessa *quindi la dichiarazione per le variazioni 2008, nei casi in cui rimane dovuta, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008.* La dichiarazione ICI (che si presenta solo in formato cartaceo) può essere consegnata direttamente al comune (più precisamente all'Ufficio tributi) ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzandola a "Comune di San Giorgio delle Pertiche - Via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche" utilizzando il modello ministeriale reperibile presso l'ufficio tributi del Comune o nel sito del Ministero delle Finanze <http://www.finanze.it/>

### INFORMAZIONI

Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente presso l'ufficio tributi del Comune di San Giorgio delle Pertiche, ai numeri di telefono 049/9374711 – 049/9374770 – fax 049/9374769 , e-mail: [tributi@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it](mailto:tributi@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it).